

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 46-2601

DM 27 marzo 2008. D.Lgs. 74/2018. Approvazione schema tipo di convenzione e schema tipo di atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Reg. UE 679/2016 da sottoscrivere con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ed i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- il SIGC comprende, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati e tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;
- il SIGC dello Stato italiano è realizzato all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la Regione Piemonte insieme all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dall'AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
- a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)", che è parte integrante del SIAN, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- l'elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
- l'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- l'articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo Aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico deve avvenire attraverso procedure certificate, e può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
- le informazioni contenute nell'anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- l'articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", definisce le modalità di gestione del fascicolo aziendale e, in particolare, specifica che l'aggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 74/2018;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 1 agosto 2005, n. 46-639 riguardante "Linee guida per la gestione dell'Anagrafe Agricola unica del Piemonte" ha regolato le modalità di accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;

- il Decreto ministeriale 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)” ha definito le attività affidabili ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA;
- l’articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008 stabilisce che i CAA sono tenuti ad operare per conto dei propri utenti acquisendo un apposito mandato scritto;
- il Reg. UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato “GDPR”, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l’approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

Dato atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte e degli approfondimenti effettuati congiuntamente dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo e da ARPEA, le cui risultanze sono conservate agli atti della Direzione, si è proceduto alla predisposizione di uno schema tipo di convenzione, il cui testo, condiviso anche con i CAA, regola le responsabilità e gli obblighi spettanti alle parti, relativamente alle attività che possono essere affidate e/o delegate ai CAA dalla Regione Piemonte e da ARPEA, ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 e del D.Lgs. 74/2018.

Preso atto che per le attività che i CAA svolgono per conto di Regione e di ARPEA, gli stessi utilizzano la documentazione, le informazioni e i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), sistema regionale informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, di cui all’articolo 81 della L.r. 1/2019;

Dato atto che con D.G.R. 28 febbraio 2020, n. 30-1082 è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e Cibo) e l’ARPEA, ai sensi dell’articolo 26 del Reg. (UE), di durata triennale, relativo ai trattamenti di dati personali in contitolarità, sottoscritto dalle parti, e che tale accordo concerne i dati che i CAA utilizzano per svolgere le attività a loro affidate e/o delegate dalla Regione Piemonte e da ARPEA.

Dato atto che, pertanto, è stato predisposto uno schema tipo di atto di nomina a responsabili esterni del trattamento dei dati per i CAA.

Dato atto, inoltre, che, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo, per il tramite della stessa Direzione, è stato condiviso con ARPEA sia lo schema tipo di convenzione che lo schema tipo di atto di nomina a responsabili esterni al trattamento dei dati e sono stati sentiti i Responsabili della protezione dei dati della Regione Piemonte e dell’ARPEA.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Piemonte, l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) regolante le responsabilità e gli obblighi delle parti relativamente alle attività che possono essere affidate e/o delegate ai CAA dalla Regione Piemonte e da ARPEA ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 e del D.Lgs. 74/2018;
- approvare lo schema tipo di atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (CAA) ai sensi dell’articolo 28, Regolamento (UE) 679/2016, sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai sensi dell’Accordo di contitolarità, sottoscritto tra Regione Piemonte ed ARPEA, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a firma di Regione Piemonte, ARPEA e CAA;
- demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo la stipulazione e la sottoscrizione dello schema tipo di convenzione e di atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati, da redigersi in conformità con gli schema tipo approvati con la presente deliberazione, con ciascuno dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, autorizzati ad operare sul territorio della Regione Piemonte.

Visto il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) tale deliberazione sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/0016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

1. di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Piemonte, l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) regolante le responsabilità e gli obblighi delle parti relativamente alle attività che possono essere affidate e/o delegate ai CAA dalla Regione Piemonte e da ARPEA ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 e del D.Lgs. 74/2018;
2. di approvare lo schema tipo di atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (CAA) ai sensi dell’articolo 28, Regolamento (UE) 679/2016, sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai sensi dell’Accordo di contitolarità, sottoscritto tra Regione Piemonte ed ARPEA, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a firma di Regione Piemonte, ARPEA e CAA;
3. di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo la stipulazione e la sottoscrizione dello schema tipo di convenzione e di atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati, da redigersi in conformità con gli schema tipo approvati con il presente atto, con ciascuno dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, autorizzati ad operare sul territorio della Regione Piemonte;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Atto di nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali (CAA) ai sensi dell'articolo 28, Regolamento (UE) 679/2016, sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai sensi dell'Accordo di Contitolarità, sottoscritto tra Regione Piemonte ed ARPEA.

Premesso che:

- è stato emanato il Regolamento (UE) 679/2016, di seguito denominato GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali e che è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, in vigore dal 9 settembre 2018, recepisce il GDPR nell'ordinamento italiano e modifica e integra il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, adeguandolo al GDPR;
- la Deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 *“Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”*, nello specifico, designa la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali e i Delegati del trattamento per la Giunta regionale, che sono:
 - i Responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza;
 - i Responsabili dei Settori (o delle strutture temporanee e di progetto) esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;

- la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847, sopra richiamata, inoltre, delibera:
 - a) la possibilità di designare i Responsabili Esterni del trattamento che trattano i dati per conto del Titolare/Contitolare;
 - b) di riconoscere in capo al Titolare/Contitolare ed al Responsabile Esterno del trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato (data breach);
- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1-192 approva, in attuazione dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 le "Linee guida in materia di protezione dei dati", corredate dagli elenchi delle minacce per Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative e dispone all'articolo 1 delle Linee guida che *"Nel caso di esternalizzazione di servizi da parte degli Uffici regionali, le presenti indicazioni dovranno essere considerate ai fini della progettazione e dello sviluppo delle attività e recepite all'interno degli accordi contrattuali o convenzionali"*;
- la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" ha istituito l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARPEA;
- il Titolare del trattamento dati di ARPEA è il Direttore, come da circolare prot. n. 318 del 17 gennaio 2019;
- la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" al Titolo VIII ha disciplinato il Sistema Informativo Agricolo Piemontese, di seguito SIAP;
- è stato sottoscritto ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 30-1082 e determinazione del Direttore di ARPEA 5 marzo 2020, n. 112-2020 un apposito Accordo di trattamento di dati in Contitolarità, ai sensi dell'articolo 26, GDPR;
- ai sensi dell'articolo 3 (Titolarietà e Contitolarità dei trattamenti) del predetto Accordo i dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel GDPR, vengono trattati dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale e per garantire il controllo dei pagamenti svolto attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) di cui al Regolamento (UE) 1306/2013.

Il SIAP si basa su alcune componenti centrali, condivise, che espongono servizi tecnologici alle

altre componenti del sistema. Esse sono:

- l'Anagrafe agricola del Piemonte, di cui all'articolo 82 della l.r. 1/2019;
- il Sistema territoriale di riferimento, di cui all'articolo 83 della l.r. 1/2019;
- l'Archivio digitale dei procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 84 della l.r. 1/2019;
- il Sistema di accredito ai servizi on-line del SIAP e procedure per la sicurezza dei dati;
- Il Sistema informativo di supporto allo Sviluppo rurale, di cui al Regolamento (UE) 1305/2013.

Per la natura dei servizi esposti, delle funzionalità e delle banche dati ad esse correlate, nonché sui trattamenti derivanti da tali componenti, la Regione e l'ARPEA esercitano in modo congiunto la titolarità per gli effetti dell'articolo 26 del GDPR.

L'ARPEA è competente in modo esclusivo sulle seguenti componenti, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti:

- Regime di pagamento unico, di cui al Regolamento (UE) 1306/2013;
- Sistema contabile di ARPEA (SIGOP).

La Regione è competente in modo esclusivo sulle altre componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti. Si tratta, in particolare, dei trattamenti di dati relativi a:

- a) Assegnazioni di carburante per usi agricoli a prezzo agevolato;
 - b) Aiuti di stato e contributi regionali;
 - c) Indennizzi per avversità biotiche e abiotiche;
 - d) Dichiarazioni vitivinicole e altri adempimenti di filiera;
 - e) Autorizzazioni fitosanitarie;
 - f) Certificazione aziende biologiche;
 - g) Servizi per la caccia e la pesca;
 - h) Servizi ambientali per l'agricoltura;
 - i) Servizi tecnico-scientifici;
 - j) Servizi statistici e di monitoraggio.
- la convenzione tra Regione Piemonte, ARPEA e Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) approvata con deliberazione della Giunta regionale....., n. e con determinazione di ARPEA n. del....., successivamente sottoscritta dalle parti, regola i rapporti tra i soggetti firmatari.

Preso atto che:

- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola” e s.m.i. definisce all’articolo 2, comma 1, lettera a) le attività affidabili ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito CAA, sulla base di specifiche convenzioni sia con l’organismo di coordinamento, sia con gli organismi pagatori e alla lettera b) gli ulteriori servizi e attività affidabili ai CAA con specifiche convenzioni con le Regioni;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154” dispone che gli Organismi Pagatori possano, con apposita convenzione, incaricare i CAA di specifiche attività indicate all’articolo 6 del decreto sopra citato;
- il CAA svolge le proprie attività anche tramite società di servizi, di cui all’articolo 12 del citato D.M., a condizione che le società di servizi siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8;
- le attività svolte dai CAA comportano il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale e ARPEA sono contitolari, ai sensi della DGR 28 febbraio 2020, n. 30-1082;
- la Regione e l’ARPEA si sono dotate ciascuna di un proprio Registro dei trattamenti, ai sensi dell’articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità;
- ai sensi e per effetto della DGR 18 maggio 2018, n. 1-6847, il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura e Cibo è il Delegato del Titolare del trattamento dei dati esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza e i Responsabili dei Settori sono Delegati del Titolare esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle funzioni amministrative di competenza, ed, in particolare, i Delegati agiscono in nome e per conto della Giunta regionale del Piemonte;
- ai sensi dell’articolo 28 del GPDR, per affidare lo svolgimento di un trattamento dei dati per proprio conto ad un soggetto esterno, il Titolare/Contitolare del trattamento deve ricorrere unicamente a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare i requisiti del citato regolamento e garantire la tutela degli interessati. I trattamenti da parte di un Responsabile esterno del trattamento vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto

dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare/Contitolare del trattamento relativamente a: materia disciplinata e durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare/Contitolare, come riportati di seguito all'articolo 9 del presente atto. Il contratto o altro atto giuridico va stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico;

- ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, il Responsabile esterno del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare/Contitolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare/Contitolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - ogni Responsabile esterno del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare/Contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, GDPR;
 - ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, il Titolare/Contitolare del trattamento e il Responsabile esterno del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
 - i CAA, per la natura delle attività delegate da ARPEA ed affidate da Regione Piemonte, definite nel dettaglio in successivi provvedimenti amministrativi, trattano esclusivamente i dati e le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, di tutti i soggetti, che svolgono attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, iscritti nell'Anagrafe Agricola delle Regione Piemonte;
- Ritenuto, pertanto, di identificare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati i CAA, come definiti dal D.M. 27 marzo 2008 e dall'articolo 6 del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 e che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo I, GDPR, essi presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per il trattamento dei dati personali di cui Regione Piemonte e ARPEA sono Titolari/Contitolari.

TRA

La Regione Piemonte, di seguito Regione, C.F. 80087670016, che interviene al presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura, Dott. , nato a nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

E

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) C.F. 97694170016 che interviene al presente atto nella persona del Direttore , nato a , il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ARPEA in Torino, via Bogino n. 23

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel seguito anche C.A.A., - C.F. , che interviene al presente atto nella persona del , , nato a , il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del CAA in , Via .

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.
2. Con il presente atto ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 4, paragrafo 8) e 28 del GDPR, si nomina il CAA quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati (di seguito denominato Responsabile Esterno) fornendo allo stesso le istruzioni per il legittimo trattamento dei dati personali.

2. DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 4 del GDPR si intende:

- per "*dato personale*": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per "*trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "*titolare/contitolare del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del

trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- per “*responsabile del trattamento*”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare/Contitolare del trattamento;

- per “*violazione dei dati personali*”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

1. Il Responsabile Esterno, nell'ambito delle prestazioni relative alle attività affidate da Regione Piemonte e delegate da ARPEA in base alle Convenzione effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel GDPR.

2. I trattamenti sono svolti nel rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità di Controllo per la Protezione dei Dati Personali.

3. Al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita” di cui all'articolo 25 del GDPR, già in fase contrattuale, il Responsabile Esterno (CAA) si impegna a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del GDPR, prima dell'inizio delle attività.

4. Il Responsabile Esterno (CAA) esegue i trattamenti necessari per l'espletamento delle operazioni ad esso attribuite e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. NATURA, FINALITÀ', DURATA DEI TRATTAMENTI E DELL'ATTO DI NOMINA

1. Il trattamento è svolto da parte del Responsabile esterno in esecuzione del presente atto di nomina per le finalità previste dalla Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte, Arpea e CAA, di cui in premessa, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, garantendo il rispetto delle misure organizzative e tecniche limitatamente al tempo necessario a dare esecuzione alla Convenzione succitata.

2. La presente nomina cessa di avere efficacia alla scadenza della relativa Convenzione e rimarrà vigente fino alla stipulazione di una nuova convenzione.

5. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

1. I dati personali trattati in ragione delle attività affidate da Regione Piemonte e delegate da ARPEA in base alla Convenzione cui si riferisce il presente atto hanno ad oggetto le seguenti tipologie: dati di natura personale che prevedono l'identificazione diretta ed indiretta dell'interessato (articolo 4, paragrafo 1, GDPR), eventuali dati sensibili (articolo 9, GDPR "categorie particolari di dati personali") ed eventuali dati giudiziari (articolo 10, GDPR).

2. I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dai Titolari/Contitolari o raccolti direttamente dal Responsabile esterno.

a) 3. I dati di cui al comma 1 concernono le seguenti categorie di interessati:

a) persone fisiche beneficiarie;

b) legali Rappresentanti e/o loro delegati delle Aziende Agricole beneficiarie;

c) persone fisiche che hanno concluso rapporti contrattuali con i beneficiari e/o loro delegati (a mero titolo esemplificativo contratti di affitto, comodato);

d) professionisti che a vario titolo risultano avere svolto un incarico il cui risultato afferisce il fascicolo aziendale;

e) persone fisiche conviventi e/o legate da vincoli di parentela con i beneficiari, ai fini dei controlli previsti dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO E RELATIVE ISTRUZIONI

1. Nello svolgimento della presente nomina, in merito ai trattamenti effettuati, il Responsabile Esterno applica le disposizioni previste dal GDPR, in particolare:

a) adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del Regolamento. Il Responsabile Esterno (CAA), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- a) individua, verifica e, se del caso, aggiorna le persone fisiche autorizzate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- b) vigila - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare/Contitolare - che gli autorizzati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- c) se richiesto, assiste il Titolare/Contitolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- d) mette in atto ed assiste il Titolare/Contitolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;
- e) non trasferisce dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente;
- f) adotta politiche interne e attua le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design) ed adotta ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano stati trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- g) adotta le misure minime di sicurezza ICT valide per le Pubbliche Amministrazioni di cui alla circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017;
- h) mette a disposizione dei Titolari/Contitolari tutte le informazioni necessarie, qualora si renda necessario, contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dai Titolari/Contitolari, da un altro soggetto da questi incaricati o da soggetti istituzionalmente deputati;
- i) riconosce ai Titolari/Contitolari e al suo personale autorizzato, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto;
- j) comunica tempestivamente ai Titolari/Contitolari istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;

k) collabora con i Titolari/Contitolari affinché siano sviluppate, adottate ed implementate eventuali misure correttive per l'adeguamento alla normativa;

l) si impegna per sé e per i terzi autorizzati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità previste dalla legge.

2. Il Responsabile Esterno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del GDPR, si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire ai Titolari/Contitolari, previa espressa richiesta, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità, recante tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 del suddetto articolo e, ai sensi del paragrafo 4; i Titolari/Contitolari o il CAA mettono detto registro a disposizione dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali), laddove ne venga fatta richiesta.

3. Il Responsabile Esterno è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*) i Titolari/Contitolari ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Piemonte ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ARPEA, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, o entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo PEC di Regione Piemonte dpo@cert.regione.piemonte.it e all'indirizzo PEC di ARPEA dpo@cert.arpea.piemonte.it - è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, per permettere ai Titolari/Contitolari, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità di Controllo e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando i Titolari/Contitolari ne sono venuti a conoscenza. Nel caso in cui i Titolari/Contitolari debbano fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità di Controllo, il Responsabile Esterno supporterà i Titolari/Contitolari nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di Controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno (CAA) e/o di suoi sub-Responsabili.

4. Il Responsabile Esterno, su eventuale richiesta dei Titolari/Contitolari, è tenuto ad assisterli nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del GDPR e nella eventuale consultazione dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del GDPR.

5. Il Responsabile Esterno, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, è tenuto a:

- a) darne tempestiva comunicazione scritta ai Titolari/Contitolari o al RPD di Regione Piemonte o al RPD di ARPEA, allegando copia della richiesta;
- b) valutare con i Titolari/Contitolari e con il RPD Regione Piemonte e con il RPD di ARPEA la legittimità delle richieste;
- c) coordinarsi con i Titolari/Contitolari e con il RPD della Regione Piemonte e con il RPD di ARPEA al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.

Il Responsabile Esterno garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità di Controllo quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con i Titolari/Contitolari sia con l'Autorità stessa. In particolare:

- a) fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- b) consente l'accesso alle proprie banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- c) consente l'effettuazione di controlli;
- d) compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

Su richiesta dei Titolari/ Contitolari il Responsabile Esterno si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta, di cui all'articolo 40 del GDPR, o di meccanismi di certificazione, di cui all'articolo 42 del GDPR, quando verranno istituiti. I Titolari/Contitolari potranno in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie. Il Responsabile Esterno deve in ogni caso assicurare lo stesso livello di sicurezza delle informazioni dell'organismo pagatore che prevede il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza delle informazioni ISO 27001:2013, come prescritto dal Regolamento (UE) n. 907/2014.

Laddove il Responsabile Esterno si avvalga ai fini del trattamento dei dati personali oggetto del presente atto anche di sistemi informativi diversi dal SIAP/SIAN che implicano l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, esso, in qualità di Responsabile esterno del trattamento ed in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed alle citate Misure minime AgID relativamente alle utenze

Amministrative, si impegna ad adottare le seguenti azioni o ad assicurare l'adozione di strumenti che garantiscano analogo livello di sicurezza :

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* personale o analogo sistema di identificazione che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - utilizzo di utenze amministrative anonime, quali ad esempio “root” di Unix o “Administrator” di Windows, solo per situazioni di emergenza e le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - disattivazione delle utenze attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- se vengono utilizzate le *user id* per gli Amministratori, associare una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non è supportata;
 - cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password again).
 - le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - registrare tutte le immissioni errate di password ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;

- assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura.
- assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del *need-to-know*, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
- adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative, in particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet; tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, al RPD di Regione Piemonte e al RPD di ARPEA gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - il nome e cognome;
 - codice fiscale
 - il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);

- i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque a Regione Piemonte e/o ad ARPEA ove ne facciano richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- nei limiti del presente atto di nomina, mettere a disposizione dei Titolari/ Contitolari e del RPD di Regione Piemonte e del RPD di ARPEA quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out; tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- durante l'esecuzione della convenzione, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), il CAA si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con i Titolari/Contitolari affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

7. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

1. Se le garanzie sulla custodia ed il controllo dei dati avviene attraverso fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud*, ecc), il Responsabile Esterno si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori ai Titolari/Contitolari.
2. I dati oggetto del presente atto derivanti dalle disposizioni della convenzione non sono
 - a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella Convenzione e nel presente atto;
 - b) ceduti, consegnati, copiati, duplicati, riprodotti, comunicati, divulgati o resi disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi e per finalità diverse da quelle della Convenzione e del presente atto.
3. Nel caso di accertate violazioni di cui ai commi 1 e 2, il Titolare/Contitolare procede a fare apposita segnalazione all'Autorità di Controllo in base alla normativa vigente.
4. Ogni trattamento è effettuato solamente per le finalità di adempimento della convenzione richiamata in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile Esterno ne

risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dei Titolari/Contitolari.

8. SUB-RESPONSABILI – MANLEVA

1. Con il presente atto, i Titolari/Contitolari del trattamento conferiscono autorizzazione scritta generale al Responsabile Esterno a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (articolo 28, paragrafo 4 del GDPR).
2. Nel caso in cui il Responsabile Esterno ricorra a Sub-responsabili, si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
3. Il Responsabile Esterno si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
4. Il Responsabile Esterno, nei confronti dei Titolari/Contitolari, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenni i Titolari/Contitolari da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare agli stessi dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
5. Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno conserverà nei confronti dei Titolari/Contitolari l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile, così come disposto dall'articolo 28, paragrafo 4 del GDPR.
6. Il Responsabile Esterno informa i Titolari/Contitolari di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-responsabili del trattamento: i Titolari/Contitolari del trattamento possono opporsi a tali modifiche.

9. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE/CONTITOLARE

1. Il Titolare/Contitolare del trattamento è tenuto a:
 - a) controllare e verificare la gestione del trattamento dei dati effettuata dal Responsabile Esterno;

- b) valutare la legittimità ed il rischio delle misure tecniche ed organizzative poste in essere nel trattamento dei dati da parte del Responsabile Esterno;
- c) mettere a disposizione del Responsabile Esterno, mediante il SIAP, gli applicativi, le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione;
- d) mettere a disposizione del CAA i manuali procedurali utili all'espletamento delle attività affidate o delegate.

2. Il Titolare/Contitolare del trattamento ha diritto ad esercitare nei confronti del Responsabile Esterno tutti i controlli e le verifiche relative alle funzioni, agli obblighi ed alle garanzie poste a carico del Responsabile Esterno, come indicati negli articoli 6 e 7.

10. FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione dell'atto, di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL GDPR 679/2016.

In qualità di sottoscrittore Lei è informato che i dati personali forniti alla Regione Piemonte e all'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla Protezione dei dati)". Pertanto:

- i dati da Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali relative alla sottoscrizione del presente atto di nomina e comunicati alla Regione Piemonte e ad ARPEA;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione della presente nomina e, conseguentemente, all'impossibilità di procedere con quanto stabilito nella Convenzione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (RPD) sono:

Regione Piemonte: email: dpo@regione.piemonte.it indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino;

ARPEA: PEC: dpo@cert.arpea.piemonte.it indirizzo: Via Bogino, 23, 10123 Torino.

- i Titolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e il Direttore di ARPEA, il Delegato al trattamento dei dati per la Regione Piemonte è il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Corso Stati Uniti, 21, Torino;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dai Titolari/Contitolari, quale il CSI Piemonte o da soggetti individuati incaricati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo corrispondente ai relativi Piani di Fascicolazione e Conservazione di Regione Piemonte ed ARPEA;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari/Contitolari, al Responsabile della protezione dati (RPD) regionale o di ARPEA o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra, o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gdpd.it)

Sottoscrivendo il presente atto, il Responsabile del trattamento nominato dai Titolari/Contitolari:

- a) conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del GDPR e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto decreto e sue eventuali modifiche ed integrazioni;

- b) conferma di aver compreso integralmente le istruzioni e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
- c) accetta la nomina di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, senza alcun diritto a ricevere uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo atto, e si impegna ad attenersi rigorosamente alla stessa, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dai Titolari/Contitolari, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative della materia;

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Delegato del Titolare al trattamento di Regione Piemonte

(firmato digitalmente)

Il Titolare al trattamento di ARPEA

(firmato digitalmente)

Il Responsabile Esterno al trattamento

CAA _____

Dott. _____

(firmato digitalmente)

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, di seguito Regione, C.F. 80087670016, che interviene al presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura, Dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

E

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) C.F. 97694170016 che interviene al presente atto nella persona del Direttore _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ARPEA in Torino, via Bogino n. 23

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola _____ nel seguito anche C.A.A., - C.F. _____, che interviene al presente atto nella persona del _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del CAA in _____, Via _____.

di seguito denominate anche Parti,

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2016 del Parlamento

- europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) n. 885/2006;
 - il Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Il Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - lo Standard ISO/IEC 27002:2013 - normativa internazionale che qualifica quali siano i requisiti essenziali per la gestione e l'impostazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS);
 - il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"";
 - il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173", che disciplina l'istituzione della carta dell'agricoltore e dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN;
 - il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),f),g),l),ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura"" e s.m.i., che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, che all'articolo 3 definisce il fascicolo aziendale;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i. che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 11 marzo 2008, recante "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale";
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 16 giugno 2016, recante "Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)";
 - il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l'individuazione delle funzioni assegnate all'AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del D.lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

- il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i. recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., con particolare riferimento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
- la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, con particolare riferimento agli articoli 14 e 25;
- la Legge 6 aprile 2007, n. 46, e s.m.i., che prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria;
- la legge 11 novembre 2005 n. 231 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”;
- la Legge 24 novembre 2006 n. 286, e s.m.i., che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l’aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 articolo 1 comma 66 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;

- la Legge 9 aprile 2009 n. 33 che all'articolo 8 ter disciplina l'istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all'AGEA;
- L'articolo 14 e l'articolo 25 della Legge del 4 aprile 2012 n. 35 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 che riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura quale Organismo Pagatore della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;
- la Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";
- la D.G.R. n. 38 – 8030 del 14 gennaio 2008 "Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) – decorrenza avvio operativo per quanto riguarda le funzioni di ARPEA regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n.1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006";
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";
- la Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" che all'art. 12 sancisce la trasformazione di OPR-Finpiemonte nell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la Legge regionale 14 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" che all'art. 11, sostituendo l'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006", istituisce l'anagrafe unica del Piemonte;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" che all'art. 34 istituisce la dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui quale titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale;
- la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";
- la DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005 "Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte";
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte;
- il Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 di ARPEA;
- il Codice di Comportamento adottato dalla Regione Piemonte;
- il Codice di Comportamento adottato da ARPEA;
- l'Accordo di contitolarità relativo ai trattamenti dei dati personali tra Regione Piemonte e ARPEA;
- la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 "Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della l.r. 16/2002, modificato dall'art.12 della l.r.35/2006 – approvazione" e modificato con DGR n. 19-2318 del 26/10/2015;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 5/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R".

PREMESSO CHE:

- a) a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)";
- b) l'ARPEA nell'esercizio delle proprie competenze si avvale del sistema informativo e di controllo (SIAP) che attraverso appositi protocolli informatici garantisce l'interscambio dati con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN;
- c) i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati e tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;
- d) il SIGC dello Stato italiano è realizzato all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui è parte integrante il SIAP, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- e) la Regione Piemonte insieme all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dall'AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
- f) l'articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo Aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico deve avvenire attraverso procedure certificate, e può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
- g) al fine di disciplinare l'aggiornamento delle informazioni e dei dati nel SIAP e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio la Regione Piemonte, d'intesa con l'ARPEA, predispone, sulla base della normativa applicabile, specifiche regole tecniche e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali che anche i CAA devono adottare e rispettare;
- h) elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto e di pagamento;
- i) l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- j) la Regione ha approvato con DGR 1 agosto 2005, n. 46-639 le "*Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte*", attraverso cui sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;
- k) le informazioni contenute nell'anagrafe agricola del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni, oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del D.P.R. 503/99;
- l) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 1306/2013 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione n. 907/2014, l'ARPEA può delegare l'esecuzione dei compiti ad essa affidati eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega, l'ARPEA:
 - a. è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
 - b. garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - c. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'ARPEA che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;

- d. sottopone periodicamente a verifica “i compiti delegati per accertarsi che l’operato dell’organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione”;
- m) il DM 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola” e s.m.i. definisce all’articolo 2, comma 1 lettera a) le attività affidabili ai CAA sulla base di specifiche convenzioni sia con l’organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori e alla lettera b) gli ulteriori servizi e attività affidabili ai CAA con specifiche convenzioni con le regioni, nonché agli articoli 7 e 8 i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e all’articolo 11 le modalità di controllo dei CAA;
- n) le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati da Regione Piemonte e da Arpea, ciascuna per la parte di propria competenza;
- o) ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B) l’ARPEA è soggetta a conformità ISO27002 e a decorrere dal 16 ottobre 2016 ARPEA deve essere certificata in conformità con la norma l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti;
- p) il CAA si impegna ad adottare adeguate misure tecniche, fisiche, logistiche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni in conformità della norma internazionale adottata da ARPEA, la quale si riserva il diritto di compiere in merito verifiche e controlli;
- q) la Convenzione quadro per la gestione del fascicolo aziendale nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole stipulata in data 28/09/2015, e l’accordo integrativo del 23/02/2017 regolano i rapporti tra AGEA Coordinamento e gli Organismi pagatori in veste di soggetti attuatori del Sistema Integrato di Gestione e Controllo per l’integrazione del SIAN delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali regionali ai fini della costituzione dell’Anagrafe nazionale delle aziende agricole quale sistema informativo integrato Stato –Regioni;
- r) la DGR n. del e la DD n. del di ARPEA hanno approvato lo schema di convenzione da stipularsi con i CAA;

CONSIDERATO CHE:

1. la Società, è stata riconosciuta con provvedimento regionale n. del , ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;
2. il CAA opera sul territorio attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel sopra citato provvedimento regionale, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento delle attività affidate o delegate al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e presso le quali operano gli operatori di cui all’articolo 7 del D.M. 27 marzo 2008;
3. il CAA, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 74/2018 ha “*la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati*”;
4. il CAA per le attività e i servizi affidati e delegati ricopre la veste di vero e proprio soggetto privato preposto all’esercizio di attività amministrativa;
5. Il CAA svolge le proprie attività anche tramite società di servizi, di cui all’art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, a condizione che le società di servizi siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 e 8 del succitato D.M. e che abbiano un capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Qualora il CAA operi tramite le società di servizi, la responsabilità nell’espletamento delle attività permane in capo al CAA;
6. le Parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti e obbligazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - **CAA:** Centro autorizzato di Assistenza Agricola - Soggetto riconosciuto rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
 - **Sedi (strutture) operative:** le sedi, riconosciute con provvedimento della Regione di competenza, distribuite sul territorio regionale, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività. Presso le sedi operative sono presenti gli archivi cartacei e sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento delle attività dei CAA, dettagliate nei manuali procedurali;
 - **Fascicolo aziendale:** il fascicolo cartaceo e/o elettronico è costituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 503/1999 e descritto all'articolo 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 e contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui all'articolo 68 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il fascicolo contiene altresì le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, comprese quelle riferite agli Albi a cui l'azienda può essere iscritta, nonché le informazioni che verranno utilizzate ai sensi della legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni (elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso);
 - **Mandato:** mandato scritto del titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
 - **Imprenditore e/o Produttore agricolo:** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (Art. 2135 codice civile). L'imprenditore e/o produttore agricolo può esercitare l'attività agricola in forma individuale o in forma societaria ed è l'intestatario del fascicolo aziendale;
 - **Procedure:** circolari, istruzioni e manuali operativi emanati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in merito ai contenuti e alle modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo.

Articolo 2

(Responsabilità ed obblighi delle parti)

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nella presente convenzione, il CAA si impegna ai seguenti adempimenti:
 - a) a verificare, in quanto responsabile, l'identificazione del produttore e ad accertare il titolo di conduzione dell'azienda e la corretta immissione dei dati, come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. 74/2018;
 - b) a verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale e a provvedere alla protocollazione della documentazione prodotta dal produttore;

- c) a verificare, congiuntamente al produttore, la correttezza dei dati inseriti nel SIAP, garantendo l'integrità e la corrispondenza dei dati registrati negli appositi applicativi rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti e conservati nel fascicolo;
- d) a garantire che sulle schede di validazione del fascicolo sia apposta la sottoscrizione autografa da parte del produttore e/o con firme elettroniche a norma di sistemi digitali idonei a garantire l'identità del produttore;
- e) a integrare, nell'ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi pagatori, le predette variazioni con documenti probanti, forniti dal produttore interessato o direttamente messi a disposizione del CAA, dalla pubblica amministrazione competente, laddove non sia possibile reperirle in modalità telematica, e ad aggiornare il fascicolo elettronico;
- f) a provvedere alla verifica, attestata da apposita check list, messa a disposizione dalla Regione e/o dall'ARPEA, della presenza, completezza e conformità formale dei documenti inseriti nei fascicoli dei produttori, nonché a garantire l'integrità e la corrispondenza dei dati registrati nel SIAP rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- g) a provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative svolte, nonché alla verifica della correttezza delle attività effettuate dai singoli operatori delle sedi operative, da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite *check-list* messe a disposizione dalla Regione e/o dall'ARPEA.
- h) a seguire le indicazioni operative contenute in appositi Manuali procedurali predisposti dalla Regione e da ARPEA;
- i) a rendere accessibili al produttore, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione, le informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale;
- j) a inserire e mantenere aggiornati e completi gli indirizzi PEC dei propri utenti, garantendone la piena funzionalità;
- k) a trasmettere ai propri produttori, previo accordo tra le parti, le comunicazioni, anche massivamente, inerenti la tenuta del fascicolo aziendale che sono loro inviate da Regione e da ARPEA;
- l) a garantire, nella persona del responsabile tecnico e/o referente regionale, l'attività di coordinamento rivolta a tutte le sedi operative inclusa la celere e capillare diffusione delle comunicazioni e indicazioni operative;
- m) a partecipare con i propri operatori ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati e/o individuati da Regione e/o da ARPEA;
- n) a dematerializzare tutti i documenti acquisiti in fase di costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso l'inserimento a sistema della scansione, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;
- o) a custodire e conservare gli atti e la documentazione cartacea e digitale presso le sedi operative dei CAA, con le modalità previste dalle Linee guida di gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, approvate con DGR 1 agosto 2005, n. 46-639 per la custodia dei fascicoli aziendali in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i. e a quanto previsto dal Manuale del Fascicolo Aziendale vigente;
- p) a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare un corretto ed efficiente collegamento telematico con il SIAP;
- q) ad assicurare il corretto uso delle procedure informatizzate e ad adottare adeguate procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il SIAP, in linea con gli standard e le regole di sicurezza emanate congiuntamente dalla Regione e dall'ARPEA, in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dall'Unione Europea e dall'AGEA, in qualità di

- organismo di Coordinamento; si impegna, inoltre, a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dai competenti enti e organi di controllo riguardanti la sicurezza IT;
- r) ad adottare modalità materialmente sicure (conformi alla normativa ISO) di custodia e conservazione, presso le strutture operative, delle informazioni, dei dati e dei documenti acquisiti nel fascicolo, ivi comprese quelle afferenti alle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite del CAA, anche al fine di assicurare la protezione della documentazione da accessi non autorizzati e da eventi che possono compromettere la conservazione nel tempo e ad assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAFT, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dell'Organismo di coordinamento e della Regione o di ARPEA di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia conforme all'originale di tutti gli atti con un preavviso minimo di due giorni lavorativi, anche ai sensi dal Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i., senza alcun aggravio di oneri e spese a carico dei produttori;
- s) a rendere nota ai propri assistiti l'esistenza di un sistema di controlli effettuati dalla Regione o dall'ARPEA e delle relative sanzioni, nonché le conseguenze civili, amministrative e penali previste dalla normativa in caso di dichiarazioni non veritiere o erronee, ai sensi del DPR 445/2000, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- t) a garantire la massima collaborazione con la Regione e con l'ARPEA al fine prevenire e/o segnalare eventuali casi di frode o tentata frode;
- u) ad attuare la normativa vigente, qualora venisse a conoscenza delle ipotesi richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000;
- v) a non imputare alcun onere a carico del produttore per lo svolgimento delle attività di costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- w) ad adottare in conformità del Reg. (UE) n. 907/2014 e s.m.i., al fine di garantire l'operatività delle proprie sedi/strutture operative:
- La separazione degli incarichi;
 - Le procedure scritte, con particolare riferimento anche alla definizione per iscritto delle responsabilità e delle mansioni dei singoli operatori/responsabili, inclusa la fissazione di eventuali limiti finanziari alle loro competenze;
 - L'uso di check list, secondo le modalità previste nelle procedure definite dalla Regione e/o dall'ARPEA;
 - Gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
 - Il monitoraggio continuo, anche con l'adozione di un apposito sistema di audit, sulle sedi (strutture) operative e sulle attività svolte, come disciplinato dall'articolo 7, comma 5.
- x) a inviare tramite PEC a Regione e/o ARPEA entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo, la documentazione relativa alla Certificazione del Bilancio, di cui all'articolo 7 comma 5 del DM 27 marzo 2008. L'accertamento della mancanza della medesima comporta l'avvio della procedura di contestazione per la mancanza di un requisito e di revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 11 del DM 27 marzo 2008.
- y) a rendere disponibile sul proprio sito web le caratteristiche delle proprie strutture centrali e periferiche, informando gli utenti in merito all'allocazione e ai contatti, inclusi gli indirizzi PEC, degli uffici stessi;
- z) a consentire a chiunque sia legittimato a svolgere compiti di vigilanza e controllo l'accesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita, custodita e conservata per l'espletamento delle attività;

- aa) a disabilitare, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di un proprio operatore/responsabile, entro le 72 ore successive le relative utenze di accesso al sistema informativo. Qualora venisse accertato un accesso illecito al sistema informativo, la Regione, si riserva la facoltà di interrompere i collegamenti informatici con le sedi operative responsabili di tali comportamenti. In caso di comprovata responsabilità del CAA per illecito accesso al sistema informativo, la Regione ha la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni.
2. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nella presente convenzione, la Regione e l'ARPEA si impegnano:
- a) a mettere a disposizione del CAA, mediante il SIAP, gli applicativi, le informazioni, i dati, la documentazione, **la formazione e l'aggiornamento** necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione;
 - b) a mettere a disposizione del CAA, **in tempi congrui**, i manuali procedurali utili all'espletamento delle attività affidate o delegate;
 - c) a istituire un tavolo tecnico congiunto, con la partecipazione di CSI Piemonte, per l'attuazione delle attività inerenti la gestione delle pratiche e il SIAP;
 - d) a non imputare al CAA alcuna responsabilità per gli accertati ritardi e/o errori derivanti da interruzioni e/o disfunzioni del servizio erogato dal sistema informativo;
 - e) a non chiamare a rispondere il CAA per inadempimento ove lo stesso sia conseguenza del mancato rispetto – nei termini pattuiti – degli impegni di Regione e ARPEA previsti dal presente comma;
 - f) a garantire il servizio di assistenza tecnica, a livello funzionale e amministrativo, anche con l'utilizzo di soluzioni tecniche basate sull'assistenza remota;
 - g) a definire e realizzare un programma di formazione e aggiornamento per gli operatori, relativo alle procedure informatiche e/o tecnico/amministrative;
 - h) a modificare le procedure in relazione a possibili sviluppi tecnologici, idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso, in base alle risorse finanziarie disponibili;
 - i) a rendere operativa, ai fini degli adempimenti dei CAA, una area funzionale nel SIAP per raccogliere le informazioni e la documentazione di cui all'articolo 7, comma 5, del DM 27 marzo 2008.

Articolo 3 *(Mandato)*

1. I produttori che intendono presentare istanze, relative a procedimenti amministrativi di competenza della Regione e di ARPEA, devono essere preventivamente iscritti all'Anagrafe Agricola regionale, di seguito Anagrafe, ai sensi del DRP 503/1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173".
2. Il CAA opera sulla base di un mandato scritto rilasciato in esclusiva dal produttore, iscritto regolarmente all'Anagrafe della Regione, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008. Il mandato deve essere sottoscritto dal mandante (produttore) e dal mandatario, protocollato dal CAA e conservato nel fascicolo aziendale.
3. Il mandato, conferito con le modalità di cui al comma 2, contiene:
 - gli impegni stabiliti all'articolo 14, comma 1, lettera a), b), c) del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
 - l'impegno espresso del mandante per l'affidamento in esclusiva al CAA delle attività relative al fascicolo aziendale, fino a revoca del mandato;

- l'incarico di provvedere alla conservazione della documentazione consegnata, fino alla revoca del mandato, senza alcun aggravio di oneri e spese a carico del produttore;
4. Il SIAN - SIAP, mediante i servizi di controllo incrociato, verifica che il mandato sia dato in esclusiva e impedisce l'affidamento da parte del produttore ad un altro CAA delle medesime attività, di cui al mandato predetto.
 5. Il mandato è valido fino alla revoca comunicata per iscritto dal produttore al CAA o dal CAA al produttore con le modalità e nei termini indicati nel mandato e in ogni caso con la trasmissione della comunicazione tramite PEC.
 6. In caso di conferimento di nuovo mandato, il CAA subentrante registra a sistema gli estremi della revoca e ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca inviategli dal produttore.
 7. La registrazione a sistema della revoca, consente la successiva registrazione di un nuovo mandato in esclusiva da parte del CAA subentrante ed obbliga il CAA revocato al trasferimento del relativo fascicolo, di cui comunque è tenuto a conservare copia per almeno 5 anni ed esibirla in sede di eventuali controlli. Trascorsi i 5 anni il CAA revocato procede alla restituzione della copia del fascicolo aziendale al produttore, previa sottoscrizione della ricevuta di consegna, o alla sua distruzione. In tale caso, il CAA trasmette al produttore la dichiarazione dell'avvenuta distruzione, conservandone la prova della ricevuta.
 8. Decorsi 15 giorni lavorativi dal caricamento a sistema della ricevuta di consegna PEC della comunicazione di revoca, il fascicolo è automaticamente svincolato. Il CAA subentrante, dopo l'acquisizione del mandato, deve procedere ad una nuova validazione del fascicolo con l'assunzione delle relative responsabilità.
 9. L'unico soggetto ad avere la visibilità del fascicolo aziendale informatico è il CAA subentrante che, con l'accettazione del mandato e la validazione del fascicolo, si fa carico della chiusura di tutti i procedimenti amministrativi in corso, con particolare riguardo alla correttiva delle anomalie.
 10. Il CAA, in conformità all'articolo 7 comma 2 del D.M. 27 marzo 2008 e s.m.i. mette a disposizione dei propri utenti la carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive e oggettive regolanti l'attività prestata e nella quale è espressamente prevista la possibilità di presentare reclamo alla Direzione competente della Regione e ad ARPEA.

Articolo 4 *(Requisiti dei CAA)*

1. Il CAA deve ottemperare ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Capo II del DM 27 marzo 2008 e s.m.i.; in particolare le Parti convengono che:
 - a) il CAA deve possedere i requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli Organismi Pagatori e delle altre Pubbliche Amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) i locali delle sedi operative devono essere disponibili in base ad un valido titolo di possesso. Il titolo di possesso, in forma scritta, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, ed in particolare che il contraente immesso nella disponibilità del locale sia inequivocabilmente il CAA o la Società di servizi di cui si avvale il CAA. I locali devono rispondere alle vigenti norme di agibilità e sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 82/2008 e s.m.i., e devono

- poter consentire la privacy dell'assistito nel momento dello svolgimento della sua pratica, in ottemperanza al GDPR Reg. UE 679/2016;
- c) gli operatori devono essere dipendenti o collaboratori del CAA o delle società di cui esso si avvale, verso i quali devono essere rispettati gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale e assistenziale ed assicurativa e devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla Regione, all'ARPEA o agli altri organi di controllo su semplice richiesta;
 - d) la sede operativa, per consentire l'offerta di servizi di qualità, deve disporre di un numero di operatori tale da garantire un ottimale rapporto operatore/utente; ciascun operatore deve essere autorizzato ad operare per un numero massimo di 600 fascicoli attivi;
 - e) il CAA nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico e/o referente regionale laureato in agraria o scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale; in capo agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori del CAA e delle società di servizi devono sussistere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del D.M. 27 marzo 2008;
 - f) il CAA deve assicurare che gli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede presentino "comprovata esperienza ed affidabilità" intendendo con ciò il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - i. titolo di studio in discipline agrarie;
 - ii. esperienza lavorativa di almeno sei mesi anche non consecutivi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comune e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie degli stessi.
 - g) ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008. In particolare, il CAA deve garantire la disponibilità di locali che, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, siano adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività prevista dalla presente convenzione;
 - h) il CAA deve garantire strutture operative in grado di assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici, informatici e telematici conformi e compatibili a quelli indicati in modo congiunto dalla Regione e dall'ARPEA nei manuali procedurali, in relazione all'utilizzo delle banche dati grafiche e alfanumeriche.

Articolo 5

(Incompatibilità e conflitto di interessi)

1. Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, del D.M. 27 marzo 2008 e s.m.i., il personale del CAA (responsabili, operatori e collaboratori anche occasionali) che svolge attività affidate dalla Regione o delegate da ARPEA, non deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Il personale, di cui al comma 1, si ritiene in conflitto di interessi qualora sia presente, in via esemplificativa, una delle situazioni elencate di seguito:
 - a) essere titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola trattata;

- b) essere coniuge o convivente, parente o affine entro il secondo grado del produttore dell'azienda agricola trattata;
 - c) detenere partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali nell'azienda agricola trattata;
 - d) essere prestatore di **attività professionale** attività di **consulenza per un Organismo di consulenza riconosciuto ai sensi del Decreto MIPAFF 3 febbraio 2016**; ~~a favore dell'azienda agricola trattata;~~
 - e) non avere dichiarazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura nei confronti delle attività gestite e/o nei confronti di Regione o ARPEA.
3. Il personale coinvolto dal conflitto di interessi, come definito al comma 2, si astiene dal compiere qualsiasi attività circa l'azienda agricola coinvolta. Nel caso in cui il conflitto riguardi il responsabile della sede operativa, il fascicolo aziendale dell'azienda coinvolta nel conflitto è gestito dal personale della sede provinciale o regionale, fatta salva in ogni caso la possibilità di spostare il fascicolo presso altra sede operativa.
 4. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività affidata o delegata, l'obbligo di segnalare le situazioni di conflitto di interessi al proprio responsabile superiore; tale segnalazione è fatta per iscritto, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla sua insorgenza.
 5. Il CAA si impegna a far sottoscrivere a tutto il personale di cui al comma 1 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione sull'insussistenza delle cause che determinano il conflitto di interessi e a garantirne annualmente il controllo anche a campione e in **ogni** caso di fondato dubbio sulla veridicità di tali dichiarazioni. Tale dichiarazione è conservata presso le sedi operative dei CAA ed esibita a richiesta;
 6. Le situazioni di conflitto emerse, o quelle non preventivamente dichiarate, ma accertate a seguito di controlli, effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 7, sono considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo;
 7. L'accertamento dell'esistenza del conflitto di interesse, fa decadere il diritto di pagamento per il fascicolo a cui si riferisce.

Articolo 6

(MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

1. Il CAA garantisce l'adozione del MOG (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Articolo 7

(Controlli)

1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli aziendali sono soggetti a controlli amministrativi e ispezioni *in loco* disposti dalle diverse istituzioni e servizi UE, in applicazione della normativa ed in conformità a quanto previsto dai manuali procedurali.
2. Il processo di controllo ha come finalità il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dallo stesso.
3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica e di controllo da parte della Regione e dell'ARPEA.
4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano riscontrate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione e/o dell'ARPEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le suddette irregolarità evitando il

loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la Regione e l'ARPEA possono comunque, in caso di reiterate irregolarità, risolvere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.

5. Nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto della presente convenzione, il CAA:
 - a) assicura, nell'Ambito delle singole sedi, l'effettuazione di un controllo di fascicoli aziendali, selezionati secondo criteri casuali e di rischio, con la finalità di verificare la corretta esecuzione dei compiti affidati e/o delegati;
 - b) assicura un'ulteriore fase di controllo su un campione selezionato nell'ambito di quello già previsto al punto a);
 - c) trasmette ad ARPEA e a Regione, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione che evidenzia i criteri di campionamento e le attività svolte ai sensi delle lettere a) e b), gli esiti dei controlli effettuati e le azioni correttive adottate. La mancata trasmissione della relazione di cui sopra determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Articolo 8

(Validità temporale)

1. La presente convenzione ha una durata triennale, decorrente dalla data dell'apposizione della firma digitale.
2. Le Parti convengono fin da ora che, al fine di dare continuità al servizio, gli impegni previsti dalla presente convenzione rimangono salvi fino alla stipulazione di una nuova convenzione.

Articolo 9

(Relazione annuale e ulteriori adempimenti)

1. Il CAA ha l'obbligo di presentare, al termine di ogni anno solare (31 dicembre), la relazione annuale, fornendo, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento degli impegni assunti, di cui all'articolo 2, comma 1 della presente convenzione. Tale obbligo è ottemperato in via informatica attraverso la trasmissione delle informazioni sullo specifico applicativo del SIAP.
2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse vanno elencate all'interno della relazione annuale, di cui al comma 1.
3. Il CAA, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del Regolamento (UE) n. 907/2014 in materia di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente all'ARPEA e alla Regione che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati/affidati, descrive i mezzi utilizzati ed il personale, mediante l'applicativo del SIAP denominato "Relazione Annuale".
4. La Regione e l'ARPEA effettueranno i controlli ai sensi del DPR 445/2000 rispettivamente per quanto di competenza.

Articolo 10

(Responsabilità e penali contrattuali)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le responsabilità di carattere generale derivanti dalla presente convenzione e di cui al presente articolo non escludono il risarcimento degli eventuali ulteriori specifici danni causati da specifici comportamenti posti

- in essere dal CAA nell'espletamento delle attività affidate o delegate nei confronti dei produttori mandanti, della Regione o dell'ARPEA.
2. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della legittimità e regolarità del proprio operato in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione.
 3. Per i procedimenti di controllo amministrativo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nei commi successivi, si fa riferimento a quanto contenuto nell'articolo 7 della presente convenzione e si stabiliscono i seguenti presupposti:
 - a) Il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la sede/struttura operativa. Il procedimento di controllo deve riguardare tutti i CAA firmatari della presente convenzione;
 - b) Il procedimento di controllo può essere messo in atto dalla Regione e/o dall'ARPEA; eventuali altre irregolarità riscontrate saranno comunicate secondo competenza;
 - c) Il controllo deve essere effettuato su un numero rappresentativo di fascicoli movimentati dalla sede operativa del CAA, sulla base di un campione estratto dall'ARPEA e/o dalla Regione Piemonte, in relazione alla competenza dei procedimenti amministrativi oggetto di controllo, e costruito secondo criteri di rischio condivisi da Regione e da ARPEA;
 - d) Il procedimento di controllo ha per oggetto il riscontro di irregolarità nella gestione del fascicolo aziendale;
 - e) Per ciascuna sede/struttura operativa, ove possibile, è definito un campione di fascicoli a controllo proporzionale al numero di fascicoli controllabili. Il fattore di proporzionalità da applicare è definito dal numero di fascicoli da controllare complessivamente nel corso del procedimento di controllo rapportato al numero dei fascicoli complessivamente gestiti dalle sedi operative a controllo.
 4. Durante il procedimento di controllo vengono individuate le irregolarità sanabili e non sanabili, secondo le istruzioni operative di campagna e viene definita una apposita griglia di irregolarità sanabili e non sanabili. In caso di accertamento di irregolarità:
 - a) Per le irregolarità sanabili, la Regione e/o ARPEA diffidano il CAA ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Se tali irregolarità non vengono sanate entro il termine predetto, saranno considerate irregolarità non sanate;
 - b) Per le irregolarità non sanabili, il CAA potrà fornire le proprie osservazioni e/o deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, inviata dall'ARPEA o dalla Regione.
 5. L'eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è rapportata a ciascun procedimento di controllo.
 6. Nel caso di irregolarità non sanate nei termini di cui al comma 4, ovvero per quelle non sanabili all'esito negativo del contraddittorio con il CAA con incidenza delle irregolarità in misura superiore al 10% rispetto al totale degli elementi controllati, si attivano le procedure per la valutazione della sospensione dell'attività di cui alla presente convenzione (in riferimento alla singola sede operativa). Rimane impregiudicata l'applicazione della penale contrattuale.
 7. Nel caso in cui la procedura di cui ai commi 3 e 4 si concluda con la sospensione dell'attività per un numero di sedi operative superiore al 30% delle sedi complessive operative nella Regione nell'anno di verifica con riferimento ad ogni singolo CAA firmatario della presente convenzione, la Regione e l'ARPEA faranno valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione.
 8. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria o di altre istituzioni a uno o più operatori del CAA e/o al Responsabile di sede, siano personalmente contestate violazioni di carattere penale, nello svolgimento delle attività affidate o delegate, la Regione e ARPEA procedono alla sospensione cautelativa dell'utenza SIAP dell'operatore coinvolto o del Responsabile coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti. La sospensione cautelativa comporta l'inserimento del nominativo in una black list con conseguente inibizione ad operare in

qualsiasi CAA sul sistema SIAP/SIAN. Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, la Regione e ARPEA trasmettono idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso un qualsiasi CAA. La Regione si obbliga a riattivare tempestivamente l'utenza SIAP dell'operatore sospeso o del Responsabile sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla black list (lista interdittiva), entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.

9. La presenza delle violazioni di cui al comma 8, nell'ambito della stessa sede operativa, accertata su un numero di fascicoli della sede operativa superiore al 2% comporta la immediata chiusura della sede e il mancato riconoscimento del corrispettivo dovuto per tutti i fascicoli movimentati dalla sede stessa. Se tali comportamenti sono contati in un numero di sedi operative superiore al 10% (con arrotondamento all'unità superiore) di quelle di competenza del CAA interessato si procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.
10. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora la Regione e/o ARPEA siano condannate al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, le stesse provvederanno a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i. e all'articolo 17 della presente convenzione, prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
11. Qualora al CAA venga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.M. 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento o per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della presente convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione o dall'ARPEA ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., la convenzione è risolta. Qualora venga comunicato alla Regione l'avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la stessa si riserva di diffidare il CAA dall'accoglimento di nuove domande e quest'ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, la Regione emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.
12. La revoca del riconoscimento del CAA, ai sensi della normativa vigente, comporta la risoluzione dei rapporti contrattuali.
13. La Regione e l'ARPEA non potranno essere chiamate da terzi in manleva a rispondere per gli eventuali danni, diretti o indiretti, qualora il CAA dovesse essere chiamato in causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento in tutto o in parte dei propri obblighi.
14. Penalità.

Definizioni e calcoli:

- **FP:** il numero dei fascicoli "pagabili" per i quali la Regione e ARPEA corrispondono il relativo corrispettivo unitario
- **V:** il corrispettivo unitario (IVA esclusa)
- **T= V*FP** ovvero l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità
- **I:** percentuale di irregolarità, calcolata come rapporto tra il numero degli elementi ("item") controllati che presentino irregolarità definitivamente accertate ed il numero totale di elementi controllati
- **R:** coefficiente per la riduzione a seguito della percentuale di irregolarità riscontrata
- **C= T*R** compenso spettante dopo l'applicazione delle penali

Calcolo penali:

In presenza di irregolarità il corrispettivo C viene definito secondo il seguente calcolo:

- Se $I > 5\%$ allora $R=0$, quindi $C=0$, ovvero non vi è alcun compenso

- Se $I > 3$ e $\leq 5\%$ allora $R = 0,75$, quindi si applica una penalità del 25%
- Se $I > 0$ e $\leq 3\%$ allora $R = 0,90$, quindi si applica una penalità del 10%.

Articolo 11

(Attuazione del Regolamento (UE) 679/2016)

1. Ciascuna delle Parti dà atto di adempiere ai contenuti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016, di seguito il Regolamento, e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 28 del Regolamento e dell'articolo 4 dell'Accordo, relativo ai trattamenti di dati personali in contitolarità tra Regione e ARPEA, il CAA è individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. La Regione Piemonte e l'ARPEA procedono alla nomina di cui al comma 2, utilizzando l'Atto allegato alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale.
4. Il CAA può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento, detto subresponsabile, nel rispetto di quanto disposto dall'Atto di nomina di cui al comma 3.
5. Il trattamento dei dati personali è lecito nei casi individuati dall'articolo 6 del citato Regolamento.
6. Accedono ai dati personali esclusivamente i soggetti individuati secondo l'articolo 29 del suddetto regolamento nonché dall'articolo 2 quater decies del D.lgs 196/2003 per lo svolgimento di attività inerenti la gestione di procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Articolo 12

(Recesso unilaterale e risoluzione)

1. Le Parti hanno diritto a loro insindacabile giudizio e senza giustificazione di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi legislativi o di opportunità..
2. La volontà di recesso unilaterale anticipato è comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima dalla data da cui intende far decorrere il recesso. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso e alla messa a disposizione della Regione e di ARPEA di tutta la documentazione acquisita dal CAA.
3. In caso di recesso le Parti reciprocamente dichiarano che le stesse non avranno diritto ad alcuna altra o diversa prestazione, a qualunque titolo o per qualunque ragione, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo l'eventuale risarcimento danni derivante da inadempimenti contrattuali.

Articolo 13

(Clausola risolutiva espressa)

1. La presente convenzione si intende automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora in seguito all'esperimento dell'attività di vigilanza da parte dei competenti organi a ciò deputati, venga accertata in capo al CAA la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, e 8 del Decreto MIPAF del 27 marzo 2008 e s.m.i., e in conseguenza sia stato emesso un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad operare da parte della regione competente, ai sensi degli articoli 11 e 15 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i..

Articolo 14

(Codice di comportamento)

1. Il CAA dichiara di conoscere i contenuti e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento della Regione e nel Codice di comportamento di ARPEA.
2. La Regione ed ARPEA trasmettono tramite PEC al CAA i propri Codici di Comportamento.
3. Il CAA provvede a diffondere i Codici di Comportamento, di cui al comma 2, presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività affidate/delegate.
4. Il CAA vigila sull'osservanza dei codici di cui al comma 3, **per quanto applicabili**.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice di Comportamento della Regione Piemonte e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice di Comportamento di ARPEA, è prevista la risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi, **per quanto applicabili**, derivanti dai rispettivi Codici di Comportamento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 15

(Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012)

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'articolo 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012, il Centro autorizzato di Assistenza Agricola e le Società di servizio di cui esso si avvale si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi a dipendenti della Regione e di ARPEA, cessati dal servizio per qualsiasi motivo, che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione o di ARPEA nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 16

(Diritto di accesso)

1. Il CAA si impegna, quale detentore della documentazione conservata nel fascicolo aziendale del proprio assistito, a trasmettere e comunicare con le modalità ed entro i termini indicati alla Direzione Agricoltura ed ai settori della stessa e/o all'ARPEA, le copie conformi all'originale, in formato cartaceo o digitale, ai fini di garantire l'esercizio del diritto di accesso.
2. Il CAA si impegna quale detentore dei dati e delle informazioni contenuti nel fascicolo aziendale del proprio assistito, a comunicarli ai soggetti di cui sopra, attestandone la conformità a quelli riportati nel fascicolo stesso, nonché il loro aggiornamento alla data della comunicazione.

3. Il CAA procede alla trasmissione e comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 1 anche qualora la documentazione, i dati e le informazioni siano richieste dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto delle forme, delle modalità e con l'ampiezza dalla stessa indicate (richiesta in formato cartaceo o digitale; senza OMISSIS).
4. Il CAA si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nell'ambito della documentazione, dei dati e delle informazioni trasmesse e comunicate.

Articolo 17 (*Garanzie*)

1. Alla stipula della presente convenzione, oppure entro 30 giorni consecutivi dalla sottoscrizione della stessa, il CAA deposita presso la Regione Piemonte apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti e indiretti provocati nello svolgimento delle attività affidate o delegate, sia alla Regione Piemonte, sia all'ARPEA che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata della presente convenzione, **anche attraverso rinnovi annuali**, e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso, **anche mediante polizza postuma**. Il massimale della garanzia è determinato secondo quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008.
2. La Regione Piemonte potrà richiedere, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, un aumento della garanzia, in relazione al numero e alla consistenza degli utenti assistiti, dei fascicoli aziendali gestiti e al volume delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato connesse alle domande presentate.
3. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, garantisce, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 18 (*Controversie*)

1. Per la composizione di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni, di cui alla presente convenzione e per l'interpretazione della presente convenzione, le parti convengono di devolversi alla competenza del Tribunale civile di Torino.

Articolo 19 (*Spese contrattuali*)

1. L'imposta di bollo è a carico del CAA e sarà assolta in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 17/06/2014.
2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Dott.

(FIRMA DIGITALE)

ARPEA

Dott.

(FIRMA DIGITALE)

CAA

.....

(FIRMA DIGITALE)